



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. **9**
Del **03/03/2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARZANA PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di marzo alle ore 14,40, nella sala delle adunanze del Comune di Gairo convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
LOBINA RINA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita “Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;

Visto il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008 del 23/05/2008 (cfr. parere Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005 del 25/05/2005, parere Corte dei Conti – Sezione Sardegna n. 15/2008 del giugno 2008), con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della Legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata “non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti”;

Evidenziato che questo ente, a seguito del collocamento a riposo dell'unico dipendente del Settore tecnico, ha la necessità di avvalersi temporaneamente, nelle more della sostituzione definitiva del dipendente cessato, della prestazione lavorativa di un dipendente con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, che abbia le necessarie competenze e sia già in possesso della dovuta esperienza e di adeguata preparazione;

Considerato che questo Ente, con espressa richiesta formulata con nota prot. n. 436 del 23.02.2017, ha raggiunto l'intesa con il Comune di Arzana per l'utilizzo temporaneo di un suo dipendente, e precisamente dell'istruttore direttivo tecnico Dr. Pili Vitale, inquadrata nella Categoria D;

Dato atto che, sulla base degli accordi intercorsi e dell'assenso preventivo del dipendente Vitale Pili, si prevede l'utilizzo dello stesso dalla data di stipula della convenzione per mesi 1, per massimo n. 6 ore settimanali da svolgere al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulati fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali comprese le ore di lavoro straordinario;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Arzana n. 25 del 02/03/2017 con la quale è stato approvata la Convenzione per l'utilizzo del Dipendente di cui sopra;

Precisato che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Considerato che la suddetta convenzione è prevista tenendo conto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296, che fissa il principio *Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55;*

Vista la nota del 28.02.2017, a firma del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, con la quale viene attestato il rispetto, per l'anno 2016, delle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 562 della L. 27.12.2006 n. 296 e nella quale si attesta il rispetto dei vincoli relativi agli equilibri di bilancio, il rispetto dei saldi di finanza pubblica per l'anno in corso ed il rispetto dei parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare il ricorso, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, all'utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Arzana, Dr. Vitale Pili, in applicazione della disciplina dettata dell'art. 1 comma 557 L. n. 311/2004;

Di dare atto che, sulla base degli accordi intcorsi e dell'assenso preventivo del lavoratore, si prevede l'utilizzo del dipendente in questione dalla data di stipula della convenzione per mesi 1, salvo proroga, per max n.6 ore settimanali da svolgere al di fuori dell'orario di servizio;

Di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti giuridici ed economici da stipularsi tra il Comune di Ussassai ed il Comune di Arzana che, allegata al presente atto, ne è parte integrante e sostanziale.

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli atti consequenti e gli adempimenti successivi.

Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La seduta ha termine alle ore 15,00.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gian Basilio Deplano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	06/03/2017	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari	(art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);	

Ussassai 06/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra Pistis

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **03/03/2017**

—	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 06/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Alessandra Pistis